

**ACCORDO PER L'UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE PREVISTE
DAL FONDO UNICO PER L'EFFICIENZA
DEI SERVIZI ISTITUZIONALI**

**ART. 1
(Risorse)**

- 1) Al finanziamento del Fondo costituito ai sensi dell'art. 14 del DPR 16 marzo 1999, n. 254, per l'anno 2001 si provvede mediante l'utilizzo di risorse finanziarie pari a € 37.015.653,80 (equivalenti a £. 71.672.300.000) da intendersi al lordo delle ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente e al netto degli oneri a carico dell'Amministrazione e provenienti da:
 - somme relative allo stanziamento dello 0,80% previsto al comma 10 dell'art. 2 legge 23/12/98, n. 449, pari a € 19.405.403 (equivalenti a £. 37.574.100.000);
 - importi derivanti, ai sensi dell'art. 14 comma 5 lettera a) del DPR 16/3/99, n. 254, dalla riduzione fino al 2% degli stanziamenti per l'anno 2001 riferiti ai compensi per lavoro straordinario pari a € 3.786.456 (equivalenti a £. 7.331.000.000);
 - quota di pertinenza proveniente dallo stanziamento finalizzato al pagamento della presenza qualificata pari a € 6.651.448 (equivalenti a £. 12.879.000.000);
 - somme derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 5 dell'art. 43 legge 27/12/97, n. 449, e riferite ai risparmi di gestione conseguiti per complessivi € 1.101.086 (equivalenti a £. 2.132.000.000);
 - somme derivanti, ai sensi dell'articolo 9 comma 1 del DPR 9/2/2001, n. 140, dall'ulteriore riduzione del 3% degli stanziamenti destinati, al pagamento nell'anno 2001 dei compensi per lavoro straordinario pari a € 6.071.467.000 (equivalenti a £. 11.756.000.000).

- 2) Gli stanziamenti del fondo non utilizzati possono costituire dotazione per l'anno in corso, quali residui.

ART. 2
(Fattispecie applicative)

- 1) Le risorse di cui all'art. 1 sono destinate a remunerare per l'anno 2001 le seguenti fattispecie:
 - a) reperibilità;
 - b) intervento per attività in servizio di reperibilità;
 - c) cambio turno;
 - d) impiego in turni continuativi di controllo del territorio;
 - e) produttività collettiva;
 - f) servizi resi in alta montagna.

- 2) Per le fattispecie indicate al comma 1 sono corrisposti compensi nelle seguenti misure:
 - a) €6,20 per ciascun turno di reperibilità;
 - b) €9,80 per ogni intervento per attività in servizio di reperibilità;
 - c) €7,00 per ogni cambio turno;
 - d) €2,60 per ogni turno serale ed € 5,20 per ogni turno notturno;
 - e) €258 per produttività collettiva;
 - f) €5,20 per ciascun servizio reso in alta montagna;

- 3) I compensi relativi alle fattispecie individuate al comma 1 sono cumulabili.
Per l'attribuzione dei compensi relativi ai servizi resi in alta montagna e di controllo del territorio si richiamano le disposizioni di cui agli artt. 5 e 7 del presente accordo.

- 4) Il personale con qualifica di Vice Questore Aggiunto che, in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 43 commi 22/ 23 della legge 1/4/1981, n. 121, gode del trattamento economico da Primo Dirigente è beneficiario, ai sensi dell'art. 1 del DPR 254/99, di tutti gli emolumenti previsti dal comma 1 del presente articolo.

- 5) Le parti convengono di riservare le somme derivanti, ai sensi dell'art. 14 comma 5 lettera a) del DPR 16/3/1999, n. 254, dall'ulteriore riduzione dell'1% degli stanziamenti previsti per lo straordinario relativo all'anno 2001 pari a €1.834.971,36 equivalenti a £ 3.553.000.000, ai maggiori oneri che si dovessero registrare in occasione della liquidazione dei compensi previsti dal presente accordo.
Eventuali risorse residue, previo accordo tra le OO.SS. ed il Dipartimento della P.S., saranno destinate ad un'integrazione del compenso erogato per la produttività collettiva.

ART. 3**(Reperibilità e compenso per attività di intervento)**

- 1) Per l'individuazione degli aventi diritto ai compensi previsti per la reperibilità e per l'attività di intervento si procede secondo quanto previsto dagli artt. 14 e 20 dell'ANQ del 15/5/2000.
- 2) Al personale non reperibile, che per sopravvenute esigenze è chiamato ad intervenire in servizio, devono essere corrisposti i compensi previsti per la reperibilità e la chiamata in servizio.

ART. 4**(Cambio turno)**

- 1) Per l'individuazione degli aventi diritto al compenso previsto per il cambio turno si procede secondo quanto previsto dagli art. 6 co. 4, 7 co. 6, 8 co. 4 dell'A.N.Q. del 15 maggio 2000.
Ogni variazione di turno successiva alla definizione della pianificazione dà luogo al compenso previsto per il cambio turno nel rispetto del limite di cui all'art. 7 co. 6 lett. b) del citato A.N.Q.
La modifica dell'orario di servizio disposta in sede di pianificazione settimanale non dà luogo al compenso relativo al cambio turno.
Al personale impiegato nei servizi continuativi è attribuito il compenso per il cambio turno solo alla prima variazione di turno, configurandosi quelle successive quali sviluppo della tipologia d'orario.
- 2) Al personale in forza presso i Reparti Mobili ed effettivamente impiegato negli stessi compete un compenso lordo annuo pari a €429.
Al personale dei Reparti Mobili aggregato presso gli Uffici Territoriali nonché a quello trasferito il compenso è corrisposto in dodicesimi, in relazione al numero dei mesi di servizio prestati presso il Reparto.
Per maturare il diritto alla corresponsione di un dodicesimo del compenso occorre aver prestato almeno quindici giorni di servizio nel mese di riferimento.

ART. 5**(Impiego per il controllo del territorio in turni di servizio esterno)**

- 1) Ha diritto al compenso il personale impiegato in servizi esterni per il controllo del territorio, in turni di vigilanza fissa esterna, nonché gli addetti alle sale operative ed ai COA.

- 2) Il compenso per l'attività di controllo del territorio, nelle misure indicate all'art. 2 co. 2 lett. d), è attribuito per servizi svolti rispettivamente nelle fasce orarie 19/01 (o 18/24 o 19/24) e 01/07 (o 00/06 o 00/07) o 22/07.
- 3) Al dipendente che per numero di servizi svolti e per computo di giornate di effettiva presenza maturi il diritto al compenso per il controllo del territorio e per la produttività collettiva, deve essere corrisposto il trattamento economico più favorevole.
- 4) Al personale impiegato occasionalmente in servizi di controllo del territorio viene corrisposto il previsto compenso in ragione del numero dei turni di servizio effettuati.
Qualora il dipendente, che ha svolto servizi occasionali di controllo del territorio, maturi anche il diritto all'attribuzione del premio previsto per la produttività, al medesimo deve essere corrisposta la differenza tra quanto spettante per i servizi occasionali effettuati e la misura prevista per la produttività collettiva.

ART. 6 **(Produttività collettiva)**

- 1) Il compenso è attribuito al dipendente che assicura nel corso dell'anno solare un'effettiva presenza, svolgendo attività lavorative diverse dal controllo del territorio e dal servizio in alta montagna, fatto salvo quanto previsto dall'art. 5, commi 3 e 4 e dall'art. 7 co. 2 del presente accordo.
- 2) Matura il diritto a percepire il compenso per la produttività collettiva il dipendente che, nel corso dell'anno solare, non ha cumulato più di 30 giorni di assenza dal servizio.
- 3) L'effettiva presenza è accertata calcolando le giornate lavorative prestate. Ai fini del computo si configurano come giorni di effettiva presenza:
 - a) le festività ed i giorni di riposo settimanale, con esclusione dei riposi settimanali compresi in un periodo di assenza per malattia;
 - b) il congedo ordinario spettante per gli anni di servizio prestati;
 - c) i riposi compensativi;
 - d) le assenze per infermità occorse in servizio per fatti verificatisi nell'arco dell'anno 2001;
 - e) le assenze per effetto dell'applicazione della legge 104/92;
 - f) le assenze per astensione obbligatoria ed interdizione anticipata dal lavoro in applicazione rispettivamente degli artt. 4 e 5 della legge 1204/71;

g) i permessi sindacali, compresi quelli autorizzati in forma cumulativa e dei distacchi.

Ogni ulteriore fattispecie non prevista dal presente comma si configura come giorno di assenza.

- 4) Il congedo ordinario relativo all'anno 2000, fruito dal dipendente nel 2001, è considerato come effettiva presenza.
- 5) Fermo restando il limite massimo di assenze consentito, al personale posto in quiescenza il compenso per la produttività collettiva è corrisposto in dodicesimi, in relazione al numero dei mesi di servizio prestati. Per maturare il diritto alla corresponsione di un dodicesimo del compenso occorre aver prestato almeno quindici giorni di servizio nel mese di riferimento.
- 6) Ai fini della corresponsione del compenso per la produttività collettiva e ricorrendone le condizioni, per il personale di ruolo della Polizia di Stato, vincitore di un concorso interno e collocato in aspettativa per la durata del corso, il periodo di frequenza è equiparato a presenza.

ART. 7

(Alta montagna)

- 1) Al dipendente che per numero di servizi svolti e per computo di giornate di effettiva presenza maturi il diritto al compenso per i servizi resi in alta montagna e per la produttività collettiva, deve essere corrisposto il trattamento economico più favorevole.
- 2) Al personale occasionalmente impiegato in servizi di alta montagna viene corrisposto il previsto compenso in ragione del numero di turni effettuati. Qualora il dipendente che ha svolto servizi occasionali in alta montagna, maturi anche il diritto all'attribuzione del premio previsto per la produttività, al medesimo deve essere corrisposta la differenza tra quanto spettante per i servizi occasionali effettuati e la misura prevista per il compenso della produttività collettiva.
- 3) Il compenso deve essere attribuito anche se il servizio prestato in località posta al di sopra dei 1500 metri sul livello del mare abbia avuto durata inferiore a quella dell'intero turno di servizio.